



NEWS Euroconference

Edizione di giovedì 30 Ottobre 2025

CASI OPERATIVI

Applicabilità del reverse charge ai lavori di ampliamento di edifici esistenti
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di locazione
di Laura Mazzola

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le società interessate all'IRES Premiale
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

PENALE TRIBUTARIO

Per il reato di occultamento delle scritture contabili occorre provare che il documento fiscale è stato istituito
di Marco Bargagli

BILANCIO

Il Collegio sindacale e le questioni di sostenibilità
di Andrea Onori

PROFESSIONISTI

Onorari proposti UNGDCEC: un quadro di riferimento per la valorizzazione della professione
di Michela Boidi - Consigliere Giunta UNGDCEC, Sebastiano Zanette - Consigliere Giunta
UNGDCEC



CASI OPERATIVI

Applicabilità del reverse charge ai lavori di ampliamento di edifici esistenti

di Euroconference Centro Studi Tributari



NormAI in Pratica

La soluzione integrata con l'AI
per consultare la **normativa**
[scopri di più >](#)



Un nostro cliente, operante nel settore delle costruzioni (codici ATECO 43.39.01 – “Attività non specializzate di lavori edili” e 41.00.00 – “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”), ha emesso fatture senza addebito d’imposta, applicando il meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR 633/1972, per prestazioni consistenti in lavori di ampliamento di edifici esistenti.

La Guardia di Finanza ha eccepito che tali prestazioni non rientrerebbero tra quelle soggette a reverse charge, ma dovrebbero essere assoggettate a IVA ordinaria, trattandosi – a loro avviso – di “nuova costruzione”.

Si chiede se è corretta l’applicazione del reverse charge anche ai lavori di ampliamento di edifici già esistenti, o se debba invece prevalere l’impostazione sostenuta dagli organi di controllo in sede ispettiva.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I “casi operativi” sono esclusi dall’abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di locazione

di Laura Mazzola

OneDay Master

Strumenti per la gestione del patrimonio immobiliare

Scopri di più

Con la [**risoluzione n. 56/E**](#) del 13 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di **sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani pluriennali**, ai sensi dell'[**art. 69, Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro \(TUR\)**](#), approvato con D.P.R. n. 131/1986, allineandosi all'orientamento ormai consolidato della **giurisprudenza di legittimità**, che ha ridefinito il criterio di **commisurazione della sanzione**.

L'[**art. 69, TUR**](#), prevede una sanzione amministrativa **pari al 120% dell'imposta dovuta**, con un minimo di 250 euro, in caso di omessa registrazione, **ridotta al 45%, con un minimo di 150 euro**, se la registrazione avviene con un ritardo **non superiore a 30 giorni**.

Per i **contratti pluriennali**, l'[**art. 17, TUR**](#), consente **2 modalità alternative di versamento dell'imposta di registro**:

- **annuale**, sul canone relativo a ciascun anno;
- **in unica soluzione**, sull'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata contrattuale.

Proprio questa duplice possibilità ha generato, negli anni, dubbi applicativi in merito all'applicazione della sanzione; ossia, se il contribuente ha scelto il pagamento annuale, la **sanzione deve essere calcolata sull'imposta dovuta per l'intera durata del contratto** oppure solo su quella **relativa alla prima annualità**?

A partire dal 2022, numerose pronunce della Corte di cassazione hanno affrontato la questione, fino a consolidare, nel 2024, un orientamento univoco. Le sentenze [**n. 1981**](#), [**n. 2357**](#), [**n. 2585**](#), [**n. 2606**](#), [**n. 10504**](#) e [**n. 17657**](#) del 2024 hanno stabilito che la **sanzione per tardiva registrazione deve essere commisurata all'imposta dovuta per la prima annualità**, quando il contribuente **abbia optato per il pagamento rateizzato anno per anno**.

La Suprema Corte ha evidenziato che l'imposta di registro sui contratti di locazione conserva **natura annuale**, come già affermato dalla Corte Costituzionale, con l'[**ordinanza n. 461/2006**](#). Il



pagamento in unica soluzione, introdotto dalla Legge n. 449/1997, costituisce **solo una facoltà** concessa al contribuente e **non incide sulla struttura del tributo**.

Pertanto, la sanzione deve mantenere **proporzionalità rispetto all'illecito commesso**: se la violazione riguarda la **mancata o tardiva registrazione** riferita alla **prima annualità**, **non può essere commisurata a importi che comprendono canoni futuri non ancora esigibili**.

La Cassazione ha, inoltre, sottolineato che un'interpretazione diversa, che penalizzerebbe chi sceglie il pagamento annuale rispetto a chi versa in un'unica soluzione, sarebbe **in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione**.

Nella [**risoluzione n. 56/E/2025**](#), l'Agenzia fa proprie le conclusioni dei giudici di legittimità, **superando parzialmente quanto affermato nella [circolare n. 26/E/2011](#)**.

Quest'ultima, infatti, riteneva che **la sanzione dovesse essere sempre calcolata sull'imposta dovuta per l'intera durata del contratto**, indipendentemente dalla modalità di versamento scelta.

Ora, invece, l'Amministrazione riconosce che:

- se il contribuente ha scelto il pagamento **annuale**, la sanzione *ex [art. 69, TUR](#)*, deve essere commisurata all'imposta calcolata **sul canone della prima annualità**;
- per le **annualità successive**, in caso di ritardato versamento, si applica la **sanzione per tardivo pagamento** di cui all'[art. 13, D.Lgs. n. 471/1997](#);
- resta ferma la possibilità di avvalersi del **ravvedimento operoso**, ai sensi dell'[art. 13, D.Lgs. n. 472/1997](#).

Gli uffici territoriali sono, quindi, invitati a **riesaminare i procedimenti pendenti**, anche in sede contenziosa, adeguandosi ai nuovi criteri.

La risoluzione precisa, inoltre, che, nei casi in cui il contratto sia soggetto a **cedolare secca**, la tardiva registrazione comporta l'applicazione della **sanzione in misura fissa** prevista dall'[art. 69 pari a 150 euro](#), per **tardiva registrazione**, o **250 euro**, per **omessa registrazione**, anche se non è dovuta l'imposta di registro.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Le società interessate all'IRES Premiale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

[Scopri di più](#)

L'introduzione della c.d. **IRES Premiale**, disciplinata dall'[art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024](#) (Legge di bilancio 2025), rappresenta una **misura di fiscalità agevolata e transitoria**. L'agevolazione, che prevede una riduzione dell'aliquota IRES di **4 punti**, si applica per il solo **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024** (ovvero il 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). L'ambito soggettivo dell'IRES Premiale è delineato dall'[art. 3, D.M. 8 agosto 2025](#), in coerenza con la fonte primaria. **Possono beneficiare** della riduzione d'aliquota IRES **tutti i soggetti IRES** che rispettano le condizioni di accesso, **a esclusione di alcune categorie** specificamente individuate. **L'agevolazione spetta** principalmente ai seguenti soggetti:

- **società ed enti** di cui all'[art. 73, comma 1, lett. a\) e b\), TUIR](#) (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato). Sono **inclusi anche gli enti pubblici e privati**, e i trust residenti, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- **stabili organizzazioni nel territorio dello Stato** dei soggetti di cui all'[art. 73, comma 1, lett. d\), TUIR](#). Questa inclusione rispetta i **principi di non discriminazione tra imprese** residenti e non residenti.

I soggetti di cui all'[art. 73, comma 1, lett. c\), TUIR](#) (enti non commerciali e altri soggetti) possono beneficiare della **riduzione d'aliquota IRES** limitatamente al **reddito derivante dall'eventuale attività commerciale svolta**. Per tali soggetti, è necessario fare riferimento all'**utile accantonato relativo all'attività commerciale**, derivante dalla contabilità separata obbligatoria ai sensi dell'[art. 144, TUIR](#).

La normativa prevede che **alcune categorie di società ed enti siano escluse dalla riduzione dell'aliquota IRES**. Tali esclusioni sono motivate dal fatto che il beneficio richiede **nuovi investimenti** e, pertanto, presuppone la **piena operatività delle imprese**. Le esclusioni riguardano i **soggetti che**, nel periodo d'imposta successivo a quello in **corso al 31 dicembre 2024** (il 2025 per i soggetti solari), **sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria**. Tra le procedure liquidatorie menzionate nella



Relazione illustrativa rientrano la **liquidazione coatta amministrativa**, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il concordato preventivo, il **concordato minore e il concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio (ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019). Viceversa, i soggetti che si trovano in una procedura concorsuale che abbia **finalità di risanamento** (come il concordato con continuità aziendale) **possono comunque fruire del beneficio**. Se il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2024 termina con l'apertura della liquidazione, la riduzione dell'aliquota IRES spetta comunque per tale ultimo periodo, purché ricorrono le **altre condizioni**.

L'esclusione si applica anche a chi, nel periodo d'imposta agevolato (il 2025), determina il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari. Tra questi rientrano, ad esempio, **le società che hanno optato per la “Tonnage tax”**, le società agricole che determinano il **reddito su base catastale**, le società definite **“non operative”** (ai sensi dell'[art. 30, Legge n. 724/1994](#)), e gli enti non commerciali che applicano la **contabilità semplificata** (che usufruiscono di un regime forfetario).

La Relazione illustrativa ha fornito, infine, un chiarimento essenziale riguardo la **compatibilità con il Concordato Preventivo Biennale** (CPB). Ai soggetti che aderiscono al CPB (D.Lgs. n. 13/2024), la **riduzione dell'aliquota IRES** spetta e **va applicata sul reddito concordato**. Questo perché la modalità di determinazione del reddito tramite concordato **non è considerata assimilabile a un regime forfetario** ai fini dell'esclusione. Qualora il contribuente, aderendo al CPB, **opti per l'imposta sostitutiva**, di cui all'[art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024](#), la riduzione IRES si applica solo alla **quota di imponibile assoggettata all'aliquota IRES ordinaria** ([art. 77, TUIR](#)).



PENALE TRIBUTARIO

Per il reato di occultamento delle scritture contabili occorre provare che il documento fiscale è stato istituito

di Marco Bargagli

Convegno di aggiornamento

Accertamento e compliance nell'era dell'AI

Scopri di più

Nel corso di **accessi, ispezioni e verifiche**, con i poteri previsti dalla normativa sostanziale di riferimento, i funzionari dell'Amministrazione finanziaria normalmente **richiedono al contribuente l'esibizione della documentazione obbligatoria** conservata nei **locali commerciali o professionali** ove viene eseguito l'intervento ispettivo.

Successivamente, saranno avviate **le operazioni di ricerca, indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia o meno aderito all'invito di esibizione della documentazione**. Il potere di ricerca, infatti, al pari di quello di accesso, ha **natura autoritativa** e può essere esercitato anche **contro la volontà del contribuente** e nonostante il soggetto ispezionato **assicuri l'esibizione di tutta la documentazione richiesta** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza**, Volume II – Parte III – Capitolo 3 “Avvio, esecuzione e conclusione della verifica”, pag. 64 ss.).

In merito, i **poteri del Fisco che consentono l'effettuazione dei controlli tributari**, sono contenuti nel **D.P.R. n. 600/1973** (accertamento delle imposte sui redditi) e nel **D.P.R. n. 633/1972**.

Più nello specifico, le prerogative spettanti **agli uffici dell'IVA** sono sanciti dagli [**artt. 51 e 52, D.P.R. n. 633/1972**](#).

Infatti, oltre ai poteri già riconosciuti agli uffici delle imposte sui redditi, che in linea di massima spettano anche ai fini IVA, **gli uffici dell'IVA**:

- possono procedere **all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche**, ai sensi dell'[**art. 52, D.P.R. n. 633/1972**](#);
- **controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti**, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla **riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute**;
- **vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle**



operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal Decreto IVA;

- provvedono all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le **violazioni sanzionate penalmente**.

Fatta questa doverosa premessa, qualora il contribuente ispezionato **non esibisca ovvero occulti la documentazione amministrativo-contabile richiesta** nel corso della verifica, si rendono applicabili **specifiche sanzioni**.

In particolare:

- ai **fini fiscali**, operano **le sanzioni amministrative** previste dall'[art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997](#) (rubricato **“violazioni degli obblighi relativi alla contabilità”**) nonché la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di procedere alla **ricostruzione del reddito su base induttiva** a prescindere dalle **risultanze delle scritture contabili** (ex [art. 39, comma 2, lett. d\), D.P.R. n. 600/1973](#));
- ai **fini penali-tributari**, [l'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000](#) (rubricato **“occultamento o distruzione di documenti contabili”**) prevede che, salvo che il **fatto costituisca più grave reato**, è punito con la **reclusione da 3 a 7 anni** chiunque, **al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, ovvero di **consentire l'evasione a terzi**, **occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione**, in modo da **non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari**.

Il delitto in commento **può essere commesso da qualsiasi soggetto**, rientrando nel novero dei c.d. **reati comuni** (ad esempio, l'amministratore delegato che **occulta la contabilità**, ossia il dipendente che volontariamente **distrugge le scritture contabili dell'azienda**).

Delineato l'ambito giuridico di riferimento, si riporta la giurisprudenza di legittimità emanata nel tempo in **tema dell'occultamento e della distruzione delle scritture contabili**.

- **Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 21275/2025**, ove gli Ermellini hanno confermato **l'ammissibilità della prova indiziaria dell'occultamento** (nel caso di documenti fiscale rinvenuti presso soggetti terzi) **purché la motivazione confermi, in modo adeguato, il nesso con l'attività economica esercitata dal contribuente**;
- **Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 30357/2024**, nella quale è stato affermato che **rileva ai fini dell'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000**, il caso in cui la Guardia di Finanza **abbia ricostruito autonomamente la contabilità**.

Infatti, la **ricostruzione ex post** delle scritture contabili non esclude **l'offensività della condotta**, purché siano provate **l'esistenza e l'obbligatorietà** delle scritture originarie e, simmetricamente, **l'idoneità dell'occultamento**, che **impedisce l'accertamento tributario**.

Più di recente, sempre sullo specifico tema la **Suprema Corte di Cassazione**, Sezione III penale,



con la [sentenza n. 21275/2025](#), ha confermato che il delitto in rassegna richiede necessariamente **la prova relativa alla predisposizione della documentazione** di cui viene contestato **l'occultamento e la distruzione**.

In particolare, la Corte d'Appello di Torino ha evidenziato che, nel corso della verifica fiscale, il contribuente **non aveva esibito alcun documento o registro contabile** pur essendo, dai **controlli incrociati eseguiti dalla Guardia di Finanza** presso altri soggetti, **emersi elementi dimostrativi della volontaria mancata esibizione di fatture di importo rilevante**.

Da tali controlli, in particolare, era emersa la **conclusione di un contratto preliminare di compravendita relativo a un immobile a un prezzo rilevante**, in relazione al quale il ricorrente aveva percepito una somma **senza**, tuttavia, **emettere la relativa fattura**.

Infine, nel corso dei medesimi controlli era stata **rinvenuta, presso un soggetto terzo, una fattura emessa da parte di una società amministrata dal ricorrente, non rinvenuta nel corso della verifica compiuta presso l'impresa individuale del ricorrente** e, quindi, **ritenuta occultata**.

Sulla base di questi elementi, la Corte d'Appello ha quindi ritenuto **dimostrata la responsabilità** del soggetto in ordine alle **condotte illecite**, affermando che **«la volontaria omissione di fatture di rilevante importo dimostra una condotta dolosamente finalizzata all'evasione fiscale, come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000»**.



BILANCIO

Il Collegio sindacale e le questioni di sostenibilità

di Andrea Onori

Seminario di specializzazione

Bilancio e revisione di sostenibilità

Scopri di più



La **sostenibilità** sta evolvendo il **fare impresa**.

Sta entrando ed entrerà sempre di più nella gestione aziendale, nei suoi processi amministrativi e produttivi, attraverso **l'individuazione dei KPI "ESG"**, che dovranno essere **rilevati, monitorati e rendicontati**.

Un'azienda sarà sostenibile quando il piano industriale, quello economico-finanziario per intenderci, sarà predisposto anche come **piano di sostenibilità**.

Il che vuol dire fare una valutazione di un investimento **non solo in ottica finanziaria** (valutazione della capacità di investimento e/o finanziamento con relativa valutazione prospettica di "rientro"), ma anche di **impatto ambientale**.

Il classico esempio è quello relativo **all'investimento legato all'impianto fotovoltaico**.

Lo stanno facendo tutti, o quanto meno lo hanno già fatto in molti.

Non tanto per una questione di **riduzione delle emissioni di anidride carbonica**, ma quanto per i risparmi in termini finanziari, **controllo del costo dell'energia** e ottenimento di incentivi regionali e/o europei.

Comunque, essere sostenibili è un concetto che, espresso in termini economico-finanziari, vuol dire essere in equilibrio, ovvero avere **sotto controllo tutti gli aspetti aziendali** in egual misura.

Portare e mantenere in equilibrio l'azienda significa **metterla a regime**.

Far sì che le vendite siano supportate da un idoneo processo produttivo, che quest'ultimo sia reso efficiente da una coerente politica degli approvvigionamenti e che questa sia massimizzata dalla ricerca e sviluppo, vuol dire **dotare l'azienda di quell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile** che ogni amministratore deve istituire per **gestire la propria impresa**.



Ovviamente, tutto quanto ciò sopra indicato in termini di processo economico **deve risultare in equilibrio anche in termini di processo finanziario**.

La sostenibilità allarga la visuale al rispetto dell'ambiente, agli aspetti sociali interni ed esterni all'azienda, nonché all'etica e al dovere di **diligenza aziendale in capo alla governance**.

L'equilibrio non è un punto di arrivo, ma un **punto di partenza**. Esso deve essere mantenuto nel tempo e il concetto di sviluppo sostenibile porta con sé ciò, che in economia aziendale viene chiamato **“principio di continuità”**.

È proprio da qui che anche il **sindaco unico** o il **Collegio sindacale** ovvero la **società di revisione** o il **revisore unico** vengono “investiti” da un dovere di vigilanza e controllo in ambito di sostenibilità.

Il **16 ottobre 2025** la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un **documento di ricerca** dal titolo *“Vigilanza del Collegio Sindacale e Tematiche di Sostenibilità”*.

Le tematiche più importanti trattate nel documento sono **l'evoluzione della normativa europea** e i suoi impatti nell'ordinamento italiano, **la vigilanza sul sistema di controllo**, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, il rapporto con il revisore della sostenibilità, nonché **l'impatto delle tematiche ESG** sull'autovalutazione del Collegio sindacale.

Concentrandoci solamente sugli aspetti più tecnici, nelle premesse del documento in commento, viene indicata la **norma numero Q.3.8-bis relativa al “comportamento”** che il Collegio sindacale delle società quotate deve tenere in ambito ESG.

Il **Collegio sindacale**, al fine di consentire una corretta e completa rappresentazione nella rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, **deve vigilare**:

1. affinché **la rendicontazione di sostenibilità sia redatta e pubblicata in conformità alle previsioni normative di riferimento** («*vigenti e che rappresenti in modo veritiero l'impegno della società sui temi ESG*»);
2. **sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo** («*il consiglio di amministrazione e il management [devono integrare] i temi di sostenibilità nelle strategie e nelle decisioni aziendali in coerenza con le policy, gli obiettivi dichiarati ed eventuali clausole statutarie in materia di sostenibilità*»);
3. **sull'adeguatezza del sistema di rendicontazione adottato, nonché di quello di controllo interno** («*adeguato a monitorare i rischi ESG, inclusi quelli relativi a pratiche non sostenibili che possono generare danni reputazionali, legali o economici*»);
4. **sulla efficacia del sistema di gestione dei rischi ESG della società** («*Ciò può includere rischi legati al cambiamento climatico, alle pratiche di lavoro, alla reputazione, alla sicurezza dei prodotti e ad altri fattori che possono influire sulla sostenibilità*»), nonché dell'efficacia della revisione interna;
5. **sull'adeguatezza delle informazioni necessarie alla comprensione**, sia dell'impatto



dell'impresa sulle **questioni di sostenibilità**, sia del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione («*il collegio ha il compito di vigilare sulla trasparenza, accuratezza e comprensibilità per gli stakeholder delle informazioni sulla sostenibilità divulgate all'esterno*»).

Nonché, il Collegio sindacale deve **verificare l'esistenza di**:

1. una **adeguata struttura organizzativa** preposta alla rendicontazione di sostenibilità in termini di risorse umane, economiche e sistemi informativi;
2. **direttive, procedure e prassi operative** adottate dalla società allo scopo di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia al tempo stesso tempestiva, completa e attendibile, fermo restando che l'organo d'amministrazione resta responsabile della strutturazione del processo di produzione della rendicontazione di sostenibilità.

Da ultimo, anche il **Collegio sindacale delle società non quotate ha degli obblighi** relativi alle «*questioni gestionali e aziendali di sostenibilità*».

La norma di comportamento n. 3.4, rubricata «*Vigilanza sulla rendicontazione di sostenibilità*» si snoda principalmente **su 2 linee operative**.

La prima, sulla vigilanza **dell'osservanza delle disposizioni stabilite dall'ordinamento in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità, nonché processo di formazione e di pubblicazione del report di sostenibilità**.

La seconda, sullo **scambio di informazioni con il revisore legale** incaricato dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità, **in ordine alla pianificazione delle relative attività, nonché al livello di estensione dei controlli alle società del gruppo i cui dati sono inclusi nel documento**.



PROFESSIONISTI

Onorari proposti UNGDCEC: un quadro di riferimento per la valorizzazione della professione

di Michela Boidi - Consigliere Giunta UNGDCEC, Sebastiano Zanette - Consigliere Giunta UNGDCEC

Seminario di specializzazione

AI e Legge 132/25: cosa cambia davvero per gli Studi professionali

[Scopri di più](#)

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) ha pubblicato la prima edizione degli **"Onorari Proposti"**, uno strumento operativo pensato per fornire ai professionisti un punto di riferimento nella **determinazione dei compensi**.

Non si tratta di una reintroduzione delle tariffe professionali – abolite con il D.L. n. 27/2012 – ma di un documento che, partendo dalle esperienze degli iscritti e dal lavoro delle Commissioni di studio, propone una **mappatura ragionata delle principali aree di attività**, con range di onorari minimi e massimi e criteri di adeguamento in base a complessità e valore delle prestazioni.

Negli anni, a seguito dell'abolizione delle tariffe, la conseguenza principale della liberalizzazione del mercato è stata una **"guerra al ribasso"**, che ha progressivamente eroso il **valore percepito dei servizi professionali**. Gli onorari, sempre più compresi, non hanno accompagnato una modernizzazione dei servizi o delle modalità di erogazione della prestazione, ma spesso una **riduzione dei margini**, con ricadute sulla qualità e sulla capacità organizzativa degli studi. Tale situazione è stata in parte mitigata dall'introduzione della Legge n. 49/2023, in tema di **equo compenso**, ma con gli evidenti limiti applicativi della norma, riservata alle **prestazioni rese nei confronti di società di grandi dimensioni** o verso le **pubbliche amministrazioni**.

L'UNGDCEC vuole, pertanto, sottolineare la necessità di recuperare un **equilibrio tra valore della prestazione e remunerazione**, soprattutto in una fase storica in cui la professione sta attraversando un profondo rinnovamento: dalla gestione degli adempimenti alla consulenza strategica e di valore aggiunto.

L'introduzione del documento si concentra sull'analisi dei **profili deontologici** connessi alla determinazione degli **onorari e la predisposizione del preventivo**. La formulazione dei compensi deve poggiare su principi chiari: **importanza dell'incarico**, impegno richiesto, **complessità tecnica**, vantaggi per il cliente. L'art. 24 del Codice Deontologico impone, inoltre,



la **trasparenza nella formulazione del preventivo**, la possibilità di combinare componenti fisse e variabili (success fee) e vieta la pubblicizzazione di prestazioni gratuite o a prezzi simbolici. Si tratta di elementi fondamentali per tutelare sia il cliente, garantendo chiarezza e qualità, sia il professionista, proteggendo il **decoro e il valore economico della professione**. Inoltre, viene fornita una breve **check list per riepilogare i passaggi**, da seguire in fase di ingaggio del cliente, per determinare il compenso professionale.

Sempre nella parte iniziale dell'elaborato vengono rappresentate le **disparità reddituali di genere e generazionali all'interno della professione**, nell'ambito della quale, nonostante i progressi, permangono forti disuguaglianze. Il divario retributivo tra donne e uomini si è ridotto solo marginalmente nell'ultimo decennio (dal 43,9% al 42,3%), mentre gli **under 40 restano la fascia più fragile**: nonostante una crescita significativa dei redditi *post-pandemia*, i **compensi restano strutturalmente inferiori rispetto ai colleghi senior**. Il tema degli onorari non è dunque solo economico, ma anche generazionale e di genere: garantire compensi adeguati significa favorire una professione più **equa e sostenibile**.

Il documento predisposto dall'UNGDCEC prende in esame oltre **venti aree professionali**, ciascuna articolata con tabelle di riferimento e criteri operativi. Partendo dalle attività più caratteristiche della professione, nell'area fiscale, sono trattati sia la **gestione degli adempimenti sia la componente consulenziale**, e sono forniti altresì parametri di riferimento legati alla tenuta della contabilità e all'assistenza nella predisposizione del bilancio. Per quanto riguarda gli **incarichi societari**, vengono forniti elementi per determinare il **compenso del Collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza** e per il caso di predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Per la componente di **consulenza strategica**, viene fornito ampio spazio all'area lavoro, alla finanza agevolata, all'assistenza nelle operazioni di M&A e di valutazione d'azienda, all'internazionalizzazione o alle attività nei confronti della P.A., senza dimenticare le **nuove frontiere della professione** come sostenibilità e digitalizzazione. Inoltre, nell'ambito della crisi di impresa, vengono forniti **utili parametri per l'assunzione di incarichi di natura privatistica**, come quello di advisor e professionista indipendente. Si tratta, quindi, di un **elaborato che cerca di abbracciare tutte le aree di attività del commercialista moderno**, anche quelle che nel tempo si sono affermate come proprie della professione e sempre più **richieste dalla clientela**.

Il sistema proposto dall'UNGDCEC non impone regole, ma offre una **base di calcolo coerente e trasparente** che può essere adattata alle esigenze di ciascun studio e cliente. L'indicazione di forbici di prezzo e criteri di maggiorazione consente di costruire preventivi personalizzati, rispettando la libertà contrattuale, prevedendo, inoltre, la **valorizzazione delle c.d. attività "invisibili"** – raccolta e bonifica dati, urgenze, trasferte, interazioni con terzi – considerate in una misura definibile come standard, mentre dovranno essere attentamente riconsiderate qualora **eccedessero la misura normale**. La logica alla base delle proposte UNGDCEC è quella dell'**equo compenso**: un corrispettivo proporzionato al valore e alla complessità delle prestazioni, che garantisca ai professionisti un'adeguata remunerazione, necessaria per **difendere la qualità del servizio reso, il decoro della categoria e la sostenibilità degli studi**.



L'UNGDCCEC è, inoltre, consapevole che, in presenza di **incarichi ad alta specializzazione**, di lunga durata o che richiedono il coinvolgimento di collaboratori o altri professionisti, i compensi possono assestarsi **su livelli significativamente superiori a quelli indicati**. Per questi casi, viene proposto come parametro alternativo un **costo orario**, che consente al professionista di posizionarsi all'interno di una forbice di valori, tenendo conto dei propri costi di struttura e delle peculiarità dell'incarico. Gli onorari indicati, dunque, non hanno natura prescrittiva, ma offrono una **base di riferimento flessibile**, consapevoli che ogni incarico richiede una valutazione personalizzata, calibrata su complessità operativa, dimensioni aziendali e obiettivi da perseguire.

Parallelamente alla determinazione del compenso, il documento vuole offrire una rappresentazione delle molteplici **attività che il commercialista può effettivamente svolgere**: rappresenta, quindi, uno **strumento divulgativo**, capace di raccontare all'esterno l'ampiezza e la **complessità delle competenze del professionista**. L'identificazione delle varie specializzazioni vuole essere un volano di attrattività per i giovani, per superare lo stereotipo di una professione grigia, ancorata alle scadenze e agli adempimenti fiscali. Consapevoli che questo documento, da solo, non risolva il problema generazionale che la nostra categoria, come molte altre, sta attraversando, questo, tuttavia, si inserisce in un **quadro più ampio che l'UNGDCCEC ha attivato per affrontarlo**. Basti pensare, infatti, a **Obiettivo Uni.Co**, la giornata di formazione universitaria svolta contestualmente in tutta Italia per raccontare i **veri volti della professione agli studenti**, di cui si terrà la terza edizione all'inizio del 2026, o a **Percorso Professionale Certo**, un protocollo di intesa siglato tra gli studi e praticanti o neo-abilitati, per delineare il percorso di crescita delle risorse. Con questo protocollo, vengono, infatti, delineate **obbligazioni reciproche** e vengono individuate delle **forbici di retribuzione per i praticanti**, con scatti di crescita chiaramente individuati, fino ad arrivare alla fase *post* abilitazione, in cui si **individuano possibilità di remunerazioni aggiuntive o partnership**. A questo, si aggiunge la recente approvazione da parte della Cassa Dottori Commercialisti di un **contributo economico a sostegno dello svolgimento del tirocinio professionale**; un'iniziativa fortemente voluta dalla Giunta Nazionale e proposta dalla Commissione di Studio UNGDCCEC Cassa di Previdenza e Welfare.

La prima edizione degli *“Onorari Proposti”* si configura, quindi, come uno **strumento tecnico e culturale**: tecnico, perché offre **tabelle e criteri operativi per costruire preventivi chiari e coerenti**; culturale, perché riafferma il **valore della professione e la necessità di una remunerazione equa e sostenibile**. In un contesto in cui la consulenza strategica assume un **ruolo sempre più centrale**, il documento elaborato dall'UNGDCCEC fornisce un punto di riferimento per rafforzare la competitività, la trasparenza e la dignità economica dei professionisti. Infine, l'ultimo auspicio è che quanto fatto dall'UNGDCCEC rappresenti uno **stimolo per il Legislatore** per aggiornare i parametri da considerare per la liquidazione giudiziale del compenso, disciplinati dal D.M. n. 140/2012, oltre che nei valori anche nella definizione delle attività proprie del commercialista.

È possibile consultare l'edizione integrale degli *Onorari Proposti*, al seguente [link](#)